


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 26.04.2023)



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1

(Ambito di applicazione)

Ai sensi degli artt.2 e 5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il presente regolamento è applicabile alla mediazione svolta dall'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice, ovvero altresì su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e di conciliazione disciplinati da leggi speciali e, comunque, ai seguenti procedimenti individuati dall'art.5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità



- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- contratti di associazione in partecipazione
- contratti di consorzio
- contratti di franchising
- contratti d'opera
- contratti di rete
- contratti di somministrazione
- società di persone
- contratti di subfornitura

Art.2

(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)


L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, che delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art.1136 c.c.; in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

CAPO II – L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art.3

(Disposizioni generali)



L'Organismo di Mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art.1 secondo le norme del presente regolamento.

L'Organismo di Mediazione svolge in via esclusiva i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternative delle controversie; esso non può prestare tali servizi quando ha un interesse in lite.

L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art.8, primo comma, del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera delle parti dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato.

I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione sono da considerarsi ordinatori.

Art.4


(Elenco dei mediatori)

L'elenco dei mediatori è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Sono di diritto mediatori per l'Organismo di Mediazione gli Avvocati iscritti nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione provvede ad acquisire ogni anno entro la scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre le dichiarazioni di disponibilità di ciascun iscritto a tale Albo al proprio inserimento nell'elenco dei mediatori.

Gli avvocati iscritti nell'elenco dei mediatori devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art.62 del Codice Deontologico Forense.



Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione provvede alla periodica revisione dell'elenco dei mediatori entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Art.5

(La Segreteria Amministrativa)


La segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione si occupa del servizio di mediazione.

Essa ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e si avvale del personale dipendente dello stesso Consiglio dell'Ordine.

I dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, o comunque i soggetti che per scelta o indicazione dello stesso Organismo di Mediazione, operano presso la segreteria amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; è fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, si limitano a mettere a disposizione l'elenco.

La segreteria amministrativa tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

La segreteria amministrativa informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dall'art.20 del Decreto Legislativo n.28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo n.28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c..




I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La segreteria amministrativa è coordinata del Responsabile dell’Organismo di Mediazione designato dal Consiglio Direttivo.

Al Responsabile dell’Organismo di Mediazione sono affidati i seguenti compiti, oltre a quelli specificamente indicati nel presente Regolamento:

- tenere l’elenco dei mediatori e curarne l’aggiornamento;
- tenere il Registro degli Affari di Mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell’istanza di mediazione nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell’istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo fra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli indicati nell’art.14;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi a cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l’attività dei mediatori;
- coordinare e controllare l’attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.14.



CAPO III – IL MEDIATORE

Art.6

(Disposizioni generali)

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore è designato dall'Organismo di Mediazione attraverso la sua individuazione dall'elenco predisposto a norma dell'art.4.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione ed allo stesso è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione richiesta.

Il mediatore è tenuto:

- a. a non percepire compensi direttamente dalle parti;
- b. a sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità;
- c. ad adempiere all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento;
- d. a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo ed alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
- e. a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- f. a dare riscontro senza indugio ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.



I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di mediazione.

Il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art.7

(Iscrizione nell'elenco dei mediatori)

Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:

- a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- b) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni;
- c) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- d) non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di Euro 250.000,00.



Il Mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda ed al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco dei Mediatori.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori.

Art.8

(Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori)

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura del procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dell'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogano una pena o una sanzione incompatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;



- c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o a norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale.

Del provvedimento di cancellazione è data notizia al Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo di mediazione è sospeso dall'elenco dei mediatori per la durata dell'incarico.

Art.9

(Doveri di imparzialità e cause di incompatibilità)

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza; nonché ad uniformare il proprio comportamento e la propria attività al codice etico allegato al presente Regolamento.

Al mediatore è fatto altresì divieto di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche attraverso altro professionista socio o associato allo stesso, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in mediazione nel successivo giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nella procedura di mediazione.

Il mediatore non può accettare la nomina:

- a) quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;



- b) quando una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) in ogni altro caso previsto dagli artt.37 e 55 del codice deontologico forense;
- d) in ogni altro caso previsto dall'art.815 c.p.c.;
- e) se non ha conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione;
- f) in ogni altra situazione in cui possa essere compromessa la sua imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

Il mediatore designato deve informare immediatamente l'Organismo di Mediazione della sussistenza nei propri confronti di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel presente articolo ovvero delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente prevista.

Il mediatore deve comunicare prontamente alla segreteria amministrativa, e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica.

L'Organismo di Mediazione non è responsabile dei danni derivanti dalle infedeli dichiarazioni del mediatore.



Art.10

(La designazione del mediatore e la sua sostituzione)

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori secondo l'ordine alfabetico e in base allo scorrimento della lista.

Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco; al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i motivi predetti verrà assegnato l'incarico immediatamente successivo.

In caso di sostituzione del mediatore il Responsabile dell'Organismo di Mediazione nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione provvede anche alla nomina di un altro mediatore, secondo il criterio indicato:

- a) quando il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata;
- b) nei casi di sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori previsti dall'art.7 del presente regolamento.

CAPO IV – IL PROCEDIMENTO

Art.11

(Introduzione del procedimento)

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione.



Ai sensi del disposto dell'art.4, primo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione.

La competenza territoriale individuata dall'art.4 primo comma del Decreto Legislativo n.28/2010 è derogabile su accordo delle parti.


La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.

La parte che aderisce al procedimento può estendere l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purchè vertente su diritti disponibili.

La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo predisposto e messo a disposizione dalla segreteria amministrativa, con l'indicazione:

- a) dell'Organismo di Mediazione;
- b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale, del loro indirizzo anagrafico, della casella di posta elettronica anche certificata;
- c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
- d) della clausola di mediazione, se esistente;
- e) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento;
- f) dei dati identificativi dell'avvocato designato dalla parte ad assisterla;
- g) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato.

La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione devono essere corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi in cui questo agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.



L'avvocato chiamato ad assistere la parte – e da questa indicato nella propria istanza o nella dichiarazione di adesione – è chiamato a prestare attività di assistenza, e non di rappresentanza tecnica, non essendo quindi a tal fine necessario il conferimento di alcuna procura ad litem ex art.83 c.p.c, ed ove compaia agli incontri di mediazione in assenza dell'assistito deve dimostrare solo la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità dovute di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di mediazione.

L'Organismo di mediazione non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo.

Art.12

(Diritto di accesso)

Fatto salvo quanto previsto dall'art.9, secondo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo di Mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna delle parti, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Art.13

(Norme del procedimento)



All'atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo:

- a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- b) annota la domanda nell'apposito registro;
- c) designa il mediatore secondo il criterio prescritto dall'art.10 del presente Regolamento;
- d) fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, fatta salva una diversa concorde indicazione delle parti;
- e) comunica con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione alla parte chiamata la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile.

Art.14

(Procedimento di mediazione)

Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità di rito presso la sede dell'Organismo di Mediazione coincidente con la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea all'interno degli Uffici del Tribunale di Ivrea, sito in Ivrea – via Cesare Pavese n.4.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, secondo comma lett. a), del Decreto Legislativo n.28/2010 ed all'art.9 del presente Regolamento.



Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ed in presenza di giustificati motivi possono delegare un loro rappresentante, tra essi anche lo stesso avvocato da loro designato, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Ove necessario, il mediatore può richiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Le parti sono assistite dai rispettivi avvocati nei casi previsti dall'art.1 del presente Regolamento e quando la mediazione è demandata dal Giudice.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Nel caso in cui le parti ed i loro avvocati si sono espresse sulla possibilità di raggiungere un accordo di conciliazione, il mediatore designato fissa la data di un nuovo incontro informandone la Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il mediatore può richiedere alle parti di potersi avvalere di un esperto iscritto all'Albo dei Consulenti presso il Tribunale di Ivrea, il cui compenso dovrà essere direttamente corrisposto dalle stesse parti in mediazione previa sua liquidazione da parte della Segreteria



dell'Organismo di Mediazione in misura comunque non eccedente la metà dell'indennità dovuta per lo specifico procedimento di mediazione.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la prededucibilità in giudizio della relazione dallo stesso rilasciata che potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'art.116 primo comma c.p.c..

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo stesso.


Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e che deve essere preceduta dalla informazione alle parti sulle possibili conseguenze sulle spese processuali determinate dal Giudice nell'eventuale successivo giudizio ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto direttamente dal mediatore alle parti.

Le parti devono far pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine indicato la proposta deve intendersi rifiutata.

Salvo diverso esplicito consenso delle parti, la proposta di conciliazione formulata dal mediatore non deve contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.



Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la Segreteria dell'Organismo.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso la Segreteria dell'Organismo.


Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, secondo comma, del Decreto Legislativo 30.03.2011 n.165 che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'art.1, comma n.1 bis della Legge 14.01.1994 n.20.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la Segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

E' fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., al fine di consentire la sua trascrizione nelle forme di legge, la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.



Art.15

(Mediazione in modalità telematica)

Al momento della presentazione della domanda di mediazione, ovvero al momento della adesione alla stessa, ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo di Mediazione di partecipare con collegamento audiovisivo da remoto in modalità telematica.

Quando, per effetto di tale richiesta, la mediazione si svolge in modalità telematica ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 07.03.2005 n.82 e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Il servizio telematico permette a ciascuna delle parti che ne abbia fatto richiesta di gestire l'intera procedura di mediazione direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso la sede dell'Organismo di Mediazione, e l'utilizzo di questo servizio deve riguardare l'intero procedimento di mediazione dalla presentazione della domanda fino alla sottoscrizione del verbale.

Il servizio telematico è accessibile dal sito web gestito dalla piattaforma individuato dall'Organismo di Mediazione idoneo ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei soggetti collegati.

Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.

La sicurezza del collegamento web è garantita dalla crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL con la possibilità del mediatore di eseguire



sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti e gestire documenti riservati, nonché con la possibilità per l'Organismo di visualizzare gli accessi alla conferenza di tutti i partecipanti.

L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "stanza virtuale", creata ed abilitata "ad hoc" che consente l'accesso in webconference esclusivamente ai partecipanti, al mediatore ed eventualmente al Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Durante l'incontro il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti e tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti, all'interno delle sessioni riservate, hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte.

La "stanza virtuale" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio / video, è corredata a questo proposito da altri strumenti di interazione (status utente, chat, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di un'efficace svolgimento dell'incontro.

E' garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la stessa "stanza virtuale".

Il sistema garantisce altresì la riservatezza, l'integrità e la conservazione dei dati sensibili, trattati secondo quanto previsto dal "privacy disclaimer" del fornitore.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel



caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo alla apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate nella comunicazione inviata alle parti dalla piattaforma telematica.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei procedimenti indicati nell'art.1 del presente Regolamento ed individuati dall'art.5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e quando la mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le medesime modalità,

Il documento informatico così sottoscritto dalle parti è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati ove nominati, ed alla Segreteria dell'Organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'art.43 del Decreto Legislativo n.82 del 07.03.2005.

Art.16

(Mediazione delegata)

Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice della causa civile, le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa.



Il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.

Il mediatore non può riferire al giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni, ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui stesso.

Art.17

(Durata del procedimento)

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il suo deposito, e non è soggetto a sospensione feriale.

Se pende il giudizio, le parti comunicano al Giudice la proroga.

Art.18

(Doveri di riservatezza – Inutilizzabilità e segreto professionale)

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione o partecipa al procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Con riferimento alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.



Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle dichiarazioni ed informazioni rese nel corso del procedimento di mediazione non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito il giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art.200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art.103 c.p.c. in quanto applicabili.


Art.19

(Efficacia esecutiva dell'accordo)

Ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che viene sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità previste dall'art.15 del presente Regolamento costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art.480 c.p.c. secondo comma.



In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico; con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art.20

(Conclusione del procedimento di mediazione)


Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) quando la parte chiamata in mediazione non sia comparsa al primo incontro;
- b) al termine del primo incontro di mediazione, se le parti ed i loro avvocati si sono espresse negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore.

La sospensione o la cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal Registro Ministeriale non hanno effetto sul procedimento in corso.

Il processo verbale con il quale si procede alla chiusura del procedimento di mediazione è depositato presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcuna delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria amministrativa, su richiesta della parte istante, rilascia una dichiarazione di fallimento del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcuna delle parti invitate.



Nei casi di cui all'art.5, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010 la Segreteria Amministrativa rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte invitata e di mancato accordo.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento di mediazione a ciascuna parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento (Allegato C).

CAPO V - REGIME TRIBUTARIO ED INDENNITA'

Art.21

(Regime tributario)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 100.000,00 (Euro 100.000,00); in caso contrario l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

(Indennità)

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'Organismo, oltre alle spese documentate, un importo dovuto a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro le parti non sono tenute a corrispondere ulteriori importi.



Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento ovvero è demandata dal Giudice ai sensi dell'art.16 del presente Regolamento, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tenuta al versamento di alcuna indennità.

Fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia previsto dall'art.16 secondo comma e dall'art.17 D. Lgs. n.28/2010 l'indennità di mediazione dovuta all'Organismo di Mediazione si compone delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, da intendersi così definite:

a. Spese di avvio del procedimento

stabilite nella misura di Euro 40,00 oltre Iva per ciascuna delle parti in mediazione e che hanno riguardo alle spese proprie dell'Organismo di Mediazione per l'attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore, finalizzata all'avvio del procedimento di mediazione, e che sono dovute in funzione del primo incontro di mediazione, anche nel caso in cui all'esito dello stesso le parti non intendano procedere oltre nella mediazione, dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell'adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare

b. Spese di mediazione

che comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti e che ciascuna delle parti deve corrispondere secondo la seguente tabella, oltre Iva, con la precisazione che esse non sono dovute se le parti decidono di porre termine alla procedura di mediazione all'esito del primo incontro informativo:



VALORE DELLA LITE

Fino a € 1.000,00	(€ 65,00)	€. 40,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	(€ 130,00)	€. 90,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	(€ 240,00)	€. 160,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	(€ 360,00)	€. 240,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	(€ 600,00)	€. 400,00
da € 50.001,00 ad € 250.000,00	(€ 1.000,00)	€. 650,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	(€ 2.000,00)	€. 1.000,00
da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	(€ 3.800,00)	€. 1.900,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	(€ 5.200,00)	€. 2.600,00
oltre € 5.000.000,00	(€ 9.200,00)	€. 4.600,00

L'importo indicato nella prima colonna è riferito ai procedimenti non rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs. n.28/2010 e non indicate nell'art.1 del presente Regolamento.

L'importo indicato nella seconda colonna è riferito ai procedimenti rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs. n.28/2010 ed indicate nell'art.1 del presente Regolamento.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Nel caso in cui tale valore risulti indeterminato o indeterminabile ovvero vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, esso viene determinato dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione – comunque sino al limite di € 250.000.00 – secondo un'autonoma valutazione sull'importanza della controversia.



In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione, il valore della lite risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella in precedenza rappresentata:

- può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della lite;
- deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.28/2010.

Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna delle parti ed ai fini della sua corresponsione quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi tali soggetti si considerano come un'unica parte.

Le spese di avvio del procedimento devono essere corrisposte per l'intero entro l'inizio del primo incontro informativo.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte per l'intero dopo il primo incontro informativo ove le parti decidano di proseguire il procedimento di mediazione, e la verifica preliminare da parte del mediatore designato, con l'ausilio della Segreteria, di tale integrale pagamento costituisce condizione per la prosecuzione del giudizio di mediazione.

L'integrale pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione è condizione per il rilascio:

- a. del verbale di mancata partecipazione;



- b. del verbale di conciliazione;
- c. del verbale di mancata conciliazione;

che verranno messi a disposizione della parte richiedente solo a seguito della verifica compiuta dalla Segreteria dell'integrale pagamento sia delle spese di avvio del procedimento che delle spese di mediazione.

Art.22

(Compenso per il mediatore)

Il compenso per il mediatore allo stesso corrisposto dall'Organismo di Mediazione per la prestazione resa è determinato nella misura del 70% delle spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.


Art.23

(Indennità per i non abbienti)

Nei casi previsti dall'art.5 primo comma del D.Lgs. n.28/2010 e dell'art.1 del presente Regolamento, l'Organismo di Mediazione assicura il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente, fatta eccezione per le controversie aventi ad oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui quando la cessione non appare fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che rileva quale luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente ex art.4 D.Lgs. n.10/2010.

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e la parte ammessa non è tenuta a corrispondere all'Organismo di Mediazione sia l'indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione che le ulteriori spese



di mediazione dovute per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea che ne ha deliberato l'ammissione anticipata.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

L'Organismo di mediazione tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.

Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuale, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

NORMA DI CHIUSURA E NORME TRANSITORIE

Art.24

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Legislativo n.28/2010 unitamente ai decreti del Ministro della Giustizia



demandati dall'art.16 secondo comma e dall'art.17 quinto comma dello stesso Decreto Legislativo.

Art.25

(Entrata in vigore ed applicazione)

Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo di mediazione, viene trasmesso presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'artt.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.180/2010.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno 30.06.2023 salvo quanto previsto dal comma successivo, e fino a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento approvato in data 07.12.2018.

Gli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19 entrano in vigore a far data dal giorno 01.05.2023.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO A - TABELLE

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE € 40,00

SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE:

VALORE DELLA LITE

Fino a € 1.000,00	(€ 65,00)	€. 40,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	(€ 130,00)	€. 90,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	(€ 240,00)	€. 160,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	(€ 360,00)	€. 240,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	(€ 600,00)	€. 400,00
da € 50.001,00 ad € 250.000,00	(€ 1.000,00)	€. 650,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	(€ 2.000,00)	€. 1.000,00
da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	(€ 3.800,00)	€. 1.900,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	(€ 5.200,00)	€ 2.600,00
oltre € 5.000.000,00	(€ 9.200,00)	€ 4.600,00

Oltre Iva dovuta per legge (22%)

L'importo indicato nella prima colonna è riferito ai procedimenti non rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.LGS. n.28/2010.

L'importo indicato nella seconda colonna è riferito ai procedimenti rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.LGS. n.28/2010.


Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.



Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Nel caso in cui tale valore risulti indeterminato o indeterminabile ovvero vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, esso viene determinato dalla Segreteria dell'Organismo di Mediazione – comunque sino al limite di € 250.000,00 – secondo un'autonoma valutazione sull'importanza della controversia.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO B – CODICE ETICO

Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore – conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore – conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore – conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore – conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa menomare la propria indipendenza e imparzialità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti, ovvero che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.


Per indipendenza deve intendersi l’assenza di qualsiasi legame oggettivo tra il conciliatore ed una delle parti per rapporti personali o lavorativi.

Per imparzialità deve intendersi l’attitudine soggettiva del mediatore – conciliatore a non favorire una parte a scapito dell’altra.

Per neutralità deve intendersi la posizione del mediatore – conciliatore il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.



4. Il mediatore – conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore – conciliatore deve ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore – conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio della mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - il ruolo del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore – conciliatore e delle parti.
7. Il mediatore – conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore – conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore – conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, ivi compreso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione confidata al mediatore – conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che riguardi fatti contrari alla legge o all'ordine pubblico.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO C – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il (la) sottoscritto (sottoscritta) _____, nato (nata) a
il _____ residente in _____
codice fiscale _____

premessi che

- è stato parte del procedimento di mediazione n. _____ svolto dinanzi
all'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione

esprime

le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

- a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo
incontro con il mediatore:
- b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo
incontro con il mediatore:
- c) chiarezza e facilità d'uso dei moduli forniti dall'Organismo di Mediazione:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone



- 0 ottime
- d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione:
- 0 insufficienti
- 0 sufficienti
- 0 buone
- 0 ottime
- e) efficienza e professionalità del mediatore:
- 0 insufficienti
- 0 sufficienti
- 0 buone
- 0 ottime
- f) grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato:
- 0 insufficiente
- 0 sufficiente
- 0 buono
- 0 ottimo
- g) eventuali considerazioni e suggerimenti

